

14 GIU. 2024 n. 501 Serie 3

STATUTO CAMERA AVVOCATI PER I DIRITTI UMANI E DEGLI STRANIERI - CADUS

IL FUNZIONARIO (*)

STATUTO

(*) Firma syndacale del Direttore Provinciale, P. F. M. J. 20 S. S.

Approvato con delibera assembleare del 17 maggio 2024

Art. 1 (Oggetto)

1.1. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'Associazione denominata "CAMERA AVVOCATI PER I DIRITTI UMANI E DEGLI STRANIERI - CADUS".

Art. 2 (Scopi dell'Associazione)

2.1. L'Associazione si propone:

- di promuovere di tutelare il prestigio degli Avvocati che si occupano di diritto degli stranieri;
- di intervenire al fine di favorire il puntuale assolvimento delle autonome funzioni dell'autorità giudiziaria e dell'avvocatura;
- di promuovere lo studio, l'accrescimento professionale e l'approfondimento delle questioni giuridiche connesse al diritto degli stranieri, della protezione internazionale, dei diritti fondamentali della persona e del diritto antidiscriminatorio;
- di favorire la migliore organizzazione del lavoro professionale e una fattiva collaborazione tra gli associati, rafforzando i vincoli di solidarietà tra i professionisti;
- di rappresentare gli interessi e le istanze degli Avvocati che si occupano del diritto degli stranieri, nei rispettivi fori di appartenenza e avanti alle Autorità Istituzionali.

2.2. L'Associazione sostiene e promuove, altresì, ogni azione in difesa dei diritti umani, promuove e divulga lo studio dei diritti fondamentali e delle esperienze giudiziarie italiane in materia di difesa del principio di uguaglianza, del divieto di discriminazione per ragioni politiche, etniche, linguistiche di genere, sociali, nazionali, religiose, di cittadinanza, nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità inviolabile di ciascuna persona.

2.3. Per la realizzazione degli scopi di cui sopra l'Associazione propone le iniziative più opportune tra cui, a mero titolo esemplificativo:

- promuovere iniziative di studio, divulgazione e informazione culturale e scientifica, atte a elidere ogni forma di discriminazione, esclusione e disuguaglianza sociale, economica, culturale, etnica, razziale o di genere e a incentivare la diffusione della cultura delle differenze, dell'integrazione, della solidarietà, della convivenza civile;
- organizzare attività di informazione nei confronti dell'opinione pubblica, attraverso incontri, conferenze, convegni o supporti editoriali, periodici o non periodici, nonché mediante la promozione e l'organizzazione di interventi su media televisivi, radiofonici e informatici, al fine di denunciare ed evidenziare casi di illegittime compromissioni o limitazioni dei diritti fondamentali;
- realizzare iniziative concrete di tutela innanzi a organi giurisdizionali nazionali, comunitari e internazionali ai fini della protezione degli interessi individuali e collettivi, nell'ipotesi in cui si registrino lesioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché atti di discriminazione come sopra richiamati;
- svolgere attività di utilità sociale in favore degli associati e dei terzi ed attività accessorie, anche di carattere economico, da esplicarsi nella qualità di ente non commerciale e purché comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari.

DA

- 2.4.** L'Associazione si propone altresì di fornire consulenza, assistenza e difesa legale, di intervenire e di costituirsi in giudizio nonché di costituirsi parte civile nei procedimenti penali, ovvero, se necessario, di promuovere giudizi o di resistere per gli scopi sociali.
- 2.5.** L'Associazione promuove forme di collaborazione e sinergia con altri Enti, associazioni o organismi analoghi a livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale, nonché con Istituzioni pubbliche e private, culturali e/o scientifiche.
- 2.6.** Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera, volontaria e gratuita dai propri associati.
- 2.7.** Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, comunque denominate, anche ricorrendo ai propri associati.
- 2.8.** L'Associazione non ha scopi di lucro. Essa si finanzia per mezzo delle quote dei propri associati, così come determinate dall'assemblea, ai sensi del presente Statuto, nonché sulla base di eventuali contributi e donazioni che all'Associazione siano destinati e che da questa siano accettati.

Art. 3 (Durata e sede dell'Associazione)

- 3.1.** L'Associazione ha sede in Venezia-Marghera, Via Ulloa n. 3 e ha durata illimitata.

Art. 4 (Soci e sedi territoriali)

- 4.1.** L'Associazione è aperta ad Avvocati e Praticanti Avvocati iscritti agli Ordini professionali nazionali che esercitano abitualmente avanti alle giurisdizioni di dette regioni e coltivano un interesse professionale per i diritti umani e il diritto degli stranieri.
- 4.2.** Possono essere soci anche Avvocati e Praticanti Avvocati, comunque denominati, iscritti agli Ordini professionali europei e internazionali che coltivano un interesse professionale per i diritti umani e il diritto degli stranieri.
- 4.3.** Sono espressamente esclusi coloro che esercitano funzioni giudiziarie o coadiuvano l'attività giudiziaria, comunque denominati e i non esercenti la libera professione forense.
- 4.4.** La richiesta scritta di adesione deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che valuta e decide sull'ammissione a maggioranza.
- 4.5.** Qualora il Consiglio Direttivo deliberi di non accettare la richiesta di adesione, la decisione verrà comunicata al richiedente il quale potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione, con le modalità e i termini indicati nel Regolamento che il Collegio stesso adotterà.
- 4.6.** L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, dei principi costitutivi e delle deliberazioni adottate dai suoi organi.
- 4.7.** I soci in un numero non inferiore a venti (20) possono costituirsi in una struttura locale coincidente con il territorio di uno o più distretti di Corte d'Appello, per la gestione di attività sul territorio, individuando il referente che parteciperà alla Consulta delle Camere. Le Camere locali saranno regolate da un apposito Regolamento, adottato dal Consiglio Direttivo, che individuerà, in particolare, il potere di rappresentanza a livello locale e il grado di autonomia anche economica della struttura locale.

Art. 5 (Organi dell'Associazione)



5.1. Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente d) il Vicepresidente e) il Segretario f) il Tesoriere g) la Consulta delle Camere di cui al comma 7 dell'articolo precedente f) il Collegio dei Probiviri.

5.2. Tutte le cariche sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese autorizzati e/o deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 (L'Assemblea degli associati)

6.1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, dall'eventuale Presidente Onorario e dai soci onorari, ove esistenti.

6.2. L'Assemblea degli associati è presieduta di diritto dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto, per l'approvazione delle quote associative, anche diversificate per categoria, nonché per l'esame dell'attività svolte e da svolgere.

6.3. L'Assemblea degli associati viene, altresì convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità, nonché su richiesta di almeno un terzo degli iscritti o di una metà dei componenti il Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno tre Camere locali.

6.4. All'Assemblea degli associati spetta inoltre di:

- a) approvare le modifiche dello Statuto;
- b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) deliberare gli indirizzi generali sull'attività dell'Associazione;
- d) revocare il Consiglio Direttivo;
- e) nominare i Probiviri.

6.5. Le deliberazioni dell'Assemblea degli associati vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per la validità della costituzione dell'Assemblea è necessaria la partecipazione di almeno un quarto degli associati solo in prima convocazione. Nelle convocazioni successive alla prima non è previsto alcun quorum costitutivo.

6.6. Il Consiglio Direttivo è revocabile previa deliberazione di almeno la maggioranza degli associati.

6.7. È ammessa la partecipazione per delega; ciascun associato non può ricevere più di due deleghe.

6.8. La convocazione sarà effettuata anche via mail all'indirizzo comunicato al momento dell'iscrizione o successivamente modificato e comunicato al Segretario dell'Associazione tramite la POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, almeno dieci (10) giorni prima della riunione.

Art. 7 (Il Consiglio Direttivo)

7.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di undici (11) associati, eletti dall'Assemblea degli associati.

7.2. Viene assicurato al genere meno rappresentato almeno il 25% delle presenze.

7.3. Il numero dei consiglieri viene aumentato di due (2) unità ad ogni superamento dei cento iscritti a partire dal 201° iscritto.

7.4. Il Consiglio Direttivo non può essere composto da un numero di consiglieri superiore a quindici (15).

- 7.5.** Qualora si costituiscano almeno quattro (4) Camere locali a norma del comma 7 dell'art. 4 e del relativo Regolamento, ciascuna sede non potrà essere rappresentata in un numero di eletti superiore a cinque.
- 7.6.** Ad ogni associato spetta la facoltà di indicare fino a sette (7) preferenze. Vengono nominati componenti del Consiglio Direttivo gli associati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze.
- 7.7.** A parità di voti prevale il socio più anziano, e cioè quello che vanta la più lunga iscrizione all'Associazione; in caso di pari anzianità d'iscrizione all'Associazione, ha la precedenza l'associato che è iscritto all'Albo professionale da più tempo.
- 7.8.** Il Consiglio Direttivo procede con votazione a scrutinio palese alla nomina del Presidente, che riveste la carica di Presidente dell'Associazione e ne ha la rappresentanza legale, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
- 7.9.** Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra automaticamente il primo dei non eletti. Il Consigliere surrogato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
- 7.10.** Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente, egli viene sostituito dal Vicepresidente.
- 7.11.** Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del Vicepresidente o del Segretario o del Tesoriere, il Consiglio Direttivo procede alla ricostituzione delle cariche sociali vacanti, nell'ambito dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 7.12.** Le funzioni di Vicepresidente, ove cessato e sino alla nuova nomina, vengono concentrate *ad interim* in quelle del Presidente; nel caso di cessazione del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni presidenziali vengono assunte *ad interim* dal Consigliere Anziano.
- 7.13.** Le funzioni di Segretario e di Tesoriere, ove cessati e sino alla nuova nomina, vengono assunte *ad interim* dal Presidente dell'Associazione; in mancanza anche del Presidente, le funzioni del Segretario e del Tesoriere vengono assunte dal Vicepresidente.
- 7.14.** Nel caso di cessazione congiunta dalla carica di Consigliere e dalla carica di Presidente o di Vicepresidente o di Segretario e del Tesoriere, il Consiglio Direttivo procede alla copertura delle cariche vacanti.
- 7.15.** Nell'ipotesi in cui non si possa procedere ad una copertura delle cariche e/o dei consiglieri vacanti, si procede per cooptazione tra i soci o, nel caso di contemporanea cessazione di oltre la metà dei consiglieri, si procede ad elezioni suppletive o alla rielezione di tutti i membri del Consiglio Direttivo, previa delibera assembleare.
- 7.16.** Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni.
- 7.17.** Con la scadenza del mandato, cessano dalla carica anche il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione, salvo quanto necessario allo svolgimento di attività correnti o non differibili per ragioni di necessità e/o urgenza e salvo quanto necessario alla convocazione dell'Assemblea degli associati per lo svolgimento delle nuove elezioni.
- 7.18.** In caso di revoca del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere cessano immediatamente dalle loro funzioni.
- 7.19.** In tal caso, l'Assemblea degli associati, sotto la presidenza dell'associato più Anziano (ad esclusione di quelli cessati) procede nel più breve tempo possibile all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

7.20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno tre volte all'anno.

7.21. Il Consiglio Direttivo si riunisce a rotazione territoriale presso le sedi dei diversi consiglieri.

7.22. Il Presidente convoca altresì il Consiglio Direttivo quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

7.23. Al Consiglio Direttivo spettano:

a) la nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere dell'Associazione, designandoli tra i propri componenti;

b) la predisposizione del rendiconto e del preventivo;

c) l'attuazione degli indirizzi fissati dall'Assemblea;

d) le deliberazioni sulle iniziative dell'Associazione e sui problemi che la interessano;

e) il componimento in via amichevole delle eventuali controversie tra gli associati, salva in ogni caso la possibilità di adire il Collegio dei Probiviri;

f) decidere di agire o resistere in giudizio come da scopi sociali anche su impulso dell'assemblea;

g) ogni ulteriore competenza non riservata dallo Statuto ad altro organo dell'Associazione.

7.24. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza dei presenti.

7.25. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il *quorum* costitutivo è fissato in cinque (5) componenti.

7.26. Il Consiglio Direttivo può delegare particolari incarichi ad uno dei propri componenti.

Art. 8 (Il Presidente)

8.1. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi e con le Istituzioni.

8.2. Egli è chiamato a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.

8.3. Il Presidente delega il Tesoriere ad aprire un conto corrente su primario istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 (Il Vicepresidente)

9.1. Il Vicepresidente svolge funzioni vicarie del Presidente e cura i singoli affari a lui delegati dal Presidente.

9.2. Nel caso in cui il Presidente dell'Associazione cessi dalle proprie funzioni, il Vicepresidente convoca il Consiglio Direttivo per la designazione di un nuovo Presidente.

Art. 10 (Il Segretario e il Tesoriere)

10.1. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'esercizio delle loro funzioni; tiene il Registro degli associati e forma i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

10.2. Il Tesoriere gestisce il patrimonio dell'Associazione in base alle indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente e ha facoltà di apertura e gestione del conto corrente.

Art. 11 (La Consulta delle Camere)

11.1. È istituita la Consulta delle Camere locali, assemblea a cui partecipano i referenti territoriali individuati dalle Camere locali costituite e i referenti eventualmente individuati secondo il regolamento dal Consiglio Direttivo per ciascun distretto di Corte d'Appello sprovvisto di una Camera locale regolarmente costituita.

11.2. La Consulta viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno prima dell'assemblea ordinaria e tutte le volte che se ne ravvisi l'opportunità.

11.3. La Consulta esprime pareri non vincolanti su argomenti posti all'ordine del giorno delle proprie riunioni.

Art. 12 (Il Collegio dei Probiviri)

12.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri eletti dall'Assemblea con il voto di almeno 2/3 dei presenti e resta in carica per tre (3) anni; si procede al rinnovo del Collegio dei Probiviri in occasione della nomina del Consiglio Direttivo.

12.2. Posso far parte del Collegio gli ex-presidenti dell'Associazione o gli ex-referenti delle Camere locali, ovvero associati da almeno cinque anni, anche non continuativi, all'Associazione o a una Camera locale.

12.3. Il Collegio dei Probiviri è competente a dirimere ogni controversia che sia insorta tra soci, tra Camere locali, tra cariche e/o organi sociali; in particolare è competente a decidere su eventuali situazioni di incompatibilità a rivestire cariche sociali, di non ammissione a socio, di esclusione da socio o da cariche sociali.

12.4. Il Collegio dei Probiviri giudica delle controversie portate a sua conoscenza con le forme e i termini del Collegio arbitrale irrituale.

12.5. Il tentativo di composizione avanti il Collegio dei Probiviri è obbligatorio ma non preclude in nessun caso la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

12.6. Il Collegio adotta un proprio Regolamento.

Art. 13 (Recesso, cancellazione e revoca degli associati)

13.1. Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, con presentazione di dichiarazione scritta di recesso, indirizzata al Consiglio Direttivo o al Presidente o a mezzo posta elettronica certificata.

13.2. Il recesso avrà efficacia dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione da parte del destinatario.

13.3. Con deliberazione del Consiglio Direttivo e previa diffida, sono cancellati dall'Associazione gli associati che non provvedano al pagamento della quota sociale.

13.4. Chi sia stato cancellato dall'Associazione può chiedere di essere nuovamente associato solo dopo aver regolarizzato i pagamenti rimasti inadempiti.

13.5. Gli associati sono esclusi dall'Associazione allorché arrechino, in qualsiasi maniera, documento anche all'immagine dell'Associazione o dei suoi organi.

13.6. Il tal caso, il Consiglio Direttivo, con comunicazione scritta motivata informerà l'associato, il quale potrà ricorrere all'Assemblea che deciderà alla prima seduta utile.

13.7. In caso di sospensione temporanea dall'Ordine degli Avvocati di appartenenza il socio sarà sospeso per uguale periodo alla vita istituzionale dell'associazione e dalle eventuali cariche ricoperte.

13.7. In caso di radiazione o sospensione è onere del singolo socio dare pronta e formale comunicazione al Consiglio Direttivo all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione.



STATUTO CAMERA AVVOCATI PER I DIRITTI UMANI E DEGLI STRANIERI - CADUS

13.9. I soci autorizzano con la loro iscrizione l'associazione a richiedere agli Ordini professionali di appartenenza informazioni sullo status dell'associato con riguardo all'iscrizione, alla permanenza ed eventuali sanzioni disciplinari della sospensione o radiazione.

Art. 14 (Cariche onorarie)

14.1. L'Assemblea degli associati può riconoscere ad un avvocato che si sia eccezionalmente distinto per doti umane, di colleganza e professionali il titolo di Presidente Onorario dell'Associazione.

14.2. L'Assemblea degli associati può conferire a chi si sia particolarmente distinto, per doti umane e nella disciplina del diritto degli stranieri o dei diritti umani in generale, il titolo di socio onorario.

14.3. Non possono assumere il titolo di socio onorario i Magistrati della Repubblica, ivi compresi i Magistrati onorari e i Giudici di pace, in servizio attivo.

14.4. Ai soci onorari spettano le facoltà e le prerogative degli associati ordinari, ma essi non possono accedere alle cariche elettive.

14.5. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale.

Art. 15 (Destinazione del patrimonio)

15.1. Nel caso in cui l'Associazione venga ad estinguersi, il suo patrimonio è devoluto ad altra Associazione senza fine di lucro che abbia stesse finalità e scopi della presente Associazione o ad altra Associazione senza fine di lucro individuata dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 (Disposizione di chiusura)

16.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice civile in materia di associazioni non riconosciute.

VENEZIA 13/06/2024

DA



